

## L'ORGANO DI REVISIONE NELLE REGIONI

L'art. 123 della carta costituzionale stabilisce che ciascuna Regione "ha uno statuto che .....ne determina la forma di Governo e principi fondamentali di organizzazione e funzionamento", e ciò diversamente da quanto stabilito per gli enti locali disciplinati dal T.U. con il loro Ordinamento approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n.267 La Corte dei Conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo e il controllo esterno sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

Per quanto riguarda il controllo interno, invece, essendo una componente dell'organizzazione, rientra nei compiti che le singole Regioni devono disciplinare in autonomia.

Gli Statuti delle Regioni in generale non hanno previsto un organo analogo al collegio di revisori degli enti locali ed al collegio sindacale delle aziende sanitarie pubbliche.

Nelle singole Regioni vi sono organismi prevalentemente composti da Consiglieri regionali a cui viene affidato il controllo della regolarità contabile, la relazione al rendiconto e/o al consuntivo, l'analisi dei provvedimenti di bilancio anche delle aziende esterne, l'adeguatezza della documentazione contabile, la regolarità degli adempimenti fiscali ecc ecc.

Si allega lo studio predisposto dal Comitato di controllo contabile della Regione Lazio che ha censito la mappa di tali organismi.

In riferimento al D.Lgs 286/99 (riordino e potenziamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio della Amministrazioni pubbliche), in molte Regioni italiane sono previsti per statuto o per regolamento, sistemi di controllo interno. Si tratta di una disciplina variegata; il sistema di regolarità contabile è spesso affidato a "comitati di controllo contabile" e in rari casi a "collegi di revisori contabili". Nella maggior parte dei casi ad esprimere parere sui documenti contabili sono le "commissioni permanenti" costituite in seno al Consiglio regionale.

In alcune Regioni il paradosso è che per il controllo strategico si ha la nomina di un esterno mentre per il collegio dei revisori e per il comitato di controllo contabile nulla è previsto. Addirittura nelle Regioni, ove è previsto il collegio dei revisori, questo è composto da membri eletti dal Consiglio regionale scelti tra i propri componenti, eludendo ogni forma di garanzia della professionalità specifica e della imparzialità dell'organo di controllo. Nella maggior parte delle Regioni per gli organi previsti quali garanti del controllo contabile non si fa cenno a componenti scelti tra gli iscritti ad albi o registri professionali. Il controllo sul bilancio delle Regioni, ove indicato, è svolto da un organo di mera matrice politica.

Appare del tutto chiaro che il D.Lgs n.286/99, occupandosi del controllo di regolarità amministrativa e contabile, si riferisce ai controlli svolti da organismi tecnici e non politici, specie ove precisa che questo debba rispettare i principi generali della revisione aziendale, asseverati dal Consiglio Nazionale e, dunque, dai professionisti operanti nel settore. Senza alcun dubbio, quindi, il controllo contabile delle Regioni deve essere svolto da organismi appositamente previsti dalle disposizioni vigenti nei diversi comparti della P.A.

In questo contesto ritengo che il Consiglio Nazionale dovrebbe farsi promotore di una proposta nei confronti della **Conferenza dei Presidenti delle Regioni** tesa ad istituire in ciascuna Regione l'organo di revisione contabile composto da Dottori Commercialisti e Revisori Contabili iscritti nell'apposito Registro.